


Addendum al verbale di accordo relativo al C.C.N.L. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini 12 novembre 2014

Roma, 18 marzo 2019


TRA

Confapi Aniem

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'Confapi Aniem' and extending across the page.

E

Feneal UIL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'Feneal UIL'.

Filca Cisl

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'Filca Cisl'.

Fillea Cgil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'Fillea Cgil'.

In data 12 marzo 2019 è stato sottoscritto dalla Confapi Aniem e dalle segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, un allegato al CCNL 12/11/2014 relativo alla confluenza, in qualità di parte costituente, nei nuovi fondi nazionali - Fondo Sanitario Sanedil, con prestazioni rivolte a tutte le maestranze (operai e impiegati), Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo occupazione. Le Parti concordano quanto segue in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste nel suddetto accordo e degli obblighi da esso derivanti.

Fondo sanitario

Il versamento del contributo mensile che alimenta il Fondo dovrà essere calcolato e nelle seguenti percentuali:

- per gli operai: 0,60% da calcolarsi su Minimo, Contingenza, EDR e ITS (Ex. ITS ai sensi dell'articolo 12 del CCNL) per un minimo di 120 ore al mese. Il contributo sarà versato per il tramite del sistema Edilcasse/Cassa Edile e fino all'avvio effettivo del Fondo risulterà pari allo 0,35%. Resta ferma la decorrenza dal 1 marzo 2019.
- per gli impiegati: 0,26% da calcolarsi sulla retribuzione mensile costituita da minimo, contingenza, EDR e premio di produzione. Le imprese potranno effettuare il versamento direttamente al Fondo ovvero per il tramite degli enti bilaterali.

Regime transitorio: marzo 2019 – maggio 2019

Con riguardo ai contributi aggiuntivi per le mensilità di marzo, aprile e maggio del 2019 essi sono da intendersi cumulativi, ossia sommanti sia il contributo ordinario del mese di riferimento sia il contributo aggiuntivo, come dalla tabella sotto riportata:

	SANEDIL operai	SANEDIL IMPIEGATI	FONDO PREPENSIONAMENTI	FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
Marzo 2019	0,93% su minimo, contingenza, edr e ITS	0,70% su minimo, contingenza, edr, premio di produzione	0,37% sugli elementi di paga di cui all'articolo 24 punto 3)	0,27% su minimo, contingenza, edr, ITS
Aprile 2019	0,93% su minimo, contingenza, edr e ITS	0,70% su minimo, contingenza, edr, premio di produzione	0,37% sugli elementi di paga di cui all'articolo 24 punto 3)	0,27% su minimo, contingenza, edr, ITS
Maggio 2019	0,93% su minimo, contingenza, edr e ITS	0,70% su minimo, contingenza, edr e	sugli elementi di paga di cui all'articolo 24 punto 3)	0,27% su minimo, contingenza, edr, ITS

CS

Su

[Signature]

		premio di produzione		
DAL MESE DI GIUGNO 2019 CONTRIBUZIONE ORDINARIA	0,35% su minimo, contingenza, edr, ITS	0,26% su minimo, contingenza edr, premio di produzione	0,20% sugli elementi di paga di cui all'articolo 24 punto 3)	0,10% su minimo, contingenza, edr, ITS

Si specifica altresì come la base imponibile ai fini del calcolo delle aliquote contributive relativamente a tutti i costituenti fondi risulta essere la seguente:

- 1) Sanedil e Fondo Incentivo Occupazione: Minimo tabellare, contingenza, E.D.R. + indennità territoriale di settore o premio di produzione
- 2) Fondo prepensionamenti: essendo un fondo in cui è confluito anche il Fondo lavori usuranti ha una base imponibile diversa ossia Paga base, contingenza, EDR + indennità territoriale di settore.

Le aziende che, in relazione alle specificità territoriali abbiano già versato le sopra descritte aliquote di contribuzione, verificheranno con il loro sistema bilaterale di riferimento territoriale, la modalità di ottemperanza alle sopra descritte obbligazioni contrattuali.

Con riguardo alla dichiarazione a verbale n.3, le disposizioni dell'accordo del 12 marzo 2019, di cui alla presente circolare, e quindi gli obblighi di versamento ai fondi e le relative aliquote, si applicano anche alle aziende che ad oggi ancora applicano il CCNL Anier codice 290.